

BIESSE S.p.A.

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2015

Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione relativa alla proposta di acquisto e alienazione di azioni proprie, redatta ai sensi dell'art. 73 e dell'Allegato 3A - Schema n. 4 - della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche e integrazioni

8 aprile 2015

Relazione illustrativa degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e di alienazione di azioni proprie

(Relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 73 e dell'Allegato 3A - Schema n. 4 - della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche e integrazioni - il "**Regolamento Emittenti**")

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria al fine di discutere e deliberare in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

"Approvazione di un piano di acquisto e alienazione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e conferimento poteri al Consiglio di amministrazione per la sua esecuzione; delibere inerenti e conseguenti".

Sono di seguito riportate le motivazioni a supporto della richiesta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie e le principali caratteristiche della deliberazione proposta.

1. MOTIVAZIONI PER LE QUALI E' RICHIESTO L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Le motivazioni che inducono il Consiglio di amministrazione a proporVi la delibera oggetto della presente Relazione Illustrativa possono essere sinteticamente rinvenute nell'opportunità di acquistare, conservare e disporre di azioni proprie:

- come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse di Biesse S.p.A. ("**Biesse**" o la "**Società**");
- nell'ambito di piani di incentivazione azionaria diretti ad amministratori, dipendenti e collaboratori di Biesse o di società da essa controllate, che prevedano l'assegnazione di opzioni di acquisto, o l'assegnazione gratuita, di azioni;
- per intervenire sul mercato, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a sostegno della liquidità del titolo, senza pregiudizio alla parità di trattamento degli azionisti;

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è finalizzata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento di azioni proprie acquistate.

2. NUMERO MASSIMO, CATEGORIA E VALORE DELLE AZIONI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

Alla data odierna il capitale sociale della Società è pari a Euro 27.393.042, rappresentato da n. 27.393.042 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna.

Si propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni ordinarie di Biesse, in una o più volte, sino al massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del codice civile, vale a dire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, fermo restando che il valore nominale delle azioni acquistate non potrà eccedere il 20% del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni detenute da società controllate. L'autorizzazione include la facoltà di alienare successivamente le azioni proprie in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino il limite stabilito dalla delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, secondo quanto previsto dall'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile.

3. INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELL'ART. 2357, COMMA 3, DEL CODICE CIVILE

La Società detiene in data odierna n. 140.079 azioni proprie, pari allo 0,511% del capitale sociale. Tali azioni propri sono state acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea del 21 gennaio 2008. Le società controllate da Biesse non detengono azioni ordinarie della Società.

4. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

La durata dell'autorizzazione richiesta è di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

L'autorizzazione all'alienazione di azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

5. CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO DI ACQUISTO

Gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003. In particolare, tale articolo prevede che l'emittente non acquisti azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Gli atti dispositivi delle azioni proprie in denaro non potranno essere effettuati a un prezzo inferiore del 90% del prezzo medio ponderato di acquisto e comunque a un prezzo inferiore al minore dei prezzi di acquisto.

.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Biesse.

Per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione azionaria, le stesse potranno essere assegnate gratuitamente ai destinatari di tali piani con le modalità e nei termini indicati dai relativi regolamenti. Per ulteriori informazioni su tali piani, si vedano i documenti informativi predisposti ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, disponibili sul sito internet della Società www.biessegroup.it.

Qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera Consob sulle prassi di mercato ammesse.

6. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni di acquisto verranno effettuate sul mercato ai sensi della lettera b) dell'art. 144-*bis* del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché nel rispetto delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob.

Le alienazioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2357-*ter*, comma 1, del codice civile. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse. Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi.

7. INFORMAZIONI SULLA STRUMENTALITÀ DELL'ACQUISTO ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

* * *

Alla luce di quanto sopra illustrato, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.:

- *preso atto ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione;*
- *avute presenti le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357- ter del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144 bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99, nonché delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003 e delle prassi ammesse dalla Consob;*
- *preso atto che, ad oggi, Biesse S.p.A. possiede n. 140.079 azioni proprie e che le società controllate non possiedono azioni di Biesse S.p.A.;*
- *visto l'ultimo bilancio di esercizio approvato,*

delibera

a) di autorizzare il Consiglio di amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche a mezzo di delegati, ad acquistare azioni proprie entro il limite massimo previsto dall'art. 2357 del codice civile, stabilendo che:

- gli acquisti potranno essere effettuati in qualsiasi momento, in una o più volte, entro 18 mesi dall'odierna assemblea;
- gli acquisti potranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003. In particolare, tale articolo prevede che l'emittente non acquisti azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- gli acquisti dovranno essere effettuati sul mercato ai sensi dell'art. 144-bis del regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché nel rispetto delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob;
- gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;

b) di autorizzare il Consiglio di amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro il Presidente e l'Amministratore Delegato, anche a mezzo di delegati, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, ad alienare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati, stabilendo che:

- Le alienazioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse. Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;
- il prezzo della cessione, nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, non potrà essere inferiore al 90% del costo medio ponderato di acquisto e comunque non potrà essere inferiore al minore dei prezzi di acquisto;
- qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Biesse;

- *per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione azionaria, le stesse potranno essere assegnate gratuitamente ai destinatari di tali piani con le modalità e nei termini indicati dai relativi regolamenti;*
- *qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera Consob sulle prassi di mercato ammesse.*

c) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente ed all'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente al fine di provvedere a rendere esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Pesaro, 8 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione